



Legge Regione Emilia Romagna n. 21/2017 Norme in materia di produzione e vendita di pane

L'art.10, comma 1, Legge Regione Emilia Romagna n.21/2017 prevede che i panifici attivi comunichino entro il 31 maggio 2018 al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

Visto il testo letterale di tale articolo che espressamente stabilisce l'annotazione nel Registro delle Imprese del responsabile dell'attività produttiva (e non solo l'implementazione del fascicolo d'impresa con la comunicazione e gli allegati presentati al SUAP che avverrà con il collegamento telematico tra gli Enti interessati tramite piattaforma regionale) occorre presentare la pratica di ComUnica RI/REA per l'annotazione del responsabile tecnico con:

- modello I2 e Int. P, euro 18 di diritti di segreteria, per impresa individuale
- modello S5 e Int. P, euro 30 di diritti di segreteria, per le società.

Questa comunicazione unica è esente dall'imposta di bollo.

Si ricorda che è possibile assolvere contestualmente entrambi gli adempimenti con una comunicazione unica contestuale indicando tra gli enti destinatari il SUAP e il Registro Imprese, allegando la comunicazione e la documentazione da inviare al SUAP del Comune.